

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 47

presentata dai Consiglieri regionali
SATTA Gian Franco - ORRÙ - CADDEO - STARA - AGUS - PIU - LOI - ZEDDA Massimo - LAI -
PISCEDDA - CORRIAS

il 4 settembre 2019

Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Da anni, coscienti dell'importanza che le politiche europee e nazionali assumono per la sostenibilità dell'ambiente, i governi stanno riponendo la massima attenzione negli ambiti della produzione e dell'utilizzo delle energie, sempre più orientate verso le rinnovabili.

Uno degli obiettivi primari che è possibile rinvenire nella lettura delle più recenti disposizioni, risiede nel coinvolgimento attivo dell'utilizzatore finale nel processo di generazione dell'energia. Tra le novità più rilevanti rinvenute nelle suddette azioni politiche, si registra la volontà di stimolare singoli, enti e imprese a condividere e scambiarsi l'energia autoprodotta da fonti rinnovabili (creazione delle cosiddette "comunità energetiche").

Un modello, questo, che mira a decentrare e diffondere capillarmente i siti di produzione accorciandone la distanza con l'utente finale, ora qui coinvolto e responsabilizzato in prima persona.

A livello nazionale, le comunità energetiche vengono riconosciute nella Strategia energetica nazionale 2017 (SEN) contenente il piano decennale del Governo italiano per la gestione del cambiamento del sistema energetico.

La SEN ne valorizza la figura, mettendo al centro del sistema il consumatore che viene considerato "motore della transizione energetica, da declinare in un maggiore coinvolgimento della domanda ai mercati tramite l'attivazione della demand response, l'apertura dei mercati ai consumatori e autoproduttori e lo sviluppo regolamentato di energy communities".

A livello europeo, l'autoconsumo energetico è stato fortemente avvalorato dalla nuova direttiva (UE) n. 2018/2001 sulle rinnovabili, RED II (Renewable Energy Directive), andando a stabilire il primo riconoscimento giuridico dell'autoconsumo e delle comunità energetiche. Il testo mette in risalto

il ruolo di tali aggregazioni costituite da cittadini, enti locali e imprese che si associano per la produzione, l'accumulo e il consumo di energia in forma aggregata.

La direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, tra le altre cose, indizzerà le legislazioni degli stati membri dal 2020 al 2030, innalzando l'obiettivo sulle energie rinnovabili al 32 per cento nel 2030.

A fine 2016, in Italia, la produzione annua netta di energia prodotta da impianti di generazione distribuita rinnovabile e consumata in loco ammontava a 4,2 Twh. In base ai nuovi obiettivi europei, al 2030, tale produzione dovrà essere almeno quintuplicata.

In questo contesto di responsabilità politica, che coinvolge necessariamente più livelli decisionali, la Regione non può rimanerne esclusa e in particolare dovrà farla propria sulla base delle proprie specificità.

Da qui nasce l'idea della presente proposta di legge, atta a stimolare la produzione di energia da fonti rinnovabili a coinvolgere i consumatori finali nel processo di generazione e al contempo realizzare delle comunità energetiche su base territoriale comunale dove i soggetti coinvolti, siano essi pubblici o privati, possano concorrere allo scambio dell'energia prodotta.

Non solo, scopo ben preciso della norma, è anche quello di favorire l'installazione di impianti stand alone "ad isola" o impianti "off grid" nelle numerose aree regionali non servite dalla rete elettrica nazionale, cosiddette utenze elettriche "isolate". Ancora, in maniera peculiare, data la natura dell'Isola, con questa iniziativa la Regione punta a sostenere, attraverso la messa a sistema con altre programmazioni politiche regionali ed europee, quelle comunità energetiche di aree interne e svantaggiate con problemi di spopolamento e invecchiamento della popolazione.

Per altro, qui in Sardegna, la promozione all'autoconsumo e la condivisione dell'energia a livello locale, con il conseguente abbattimento dei costi energetici per cittadini e imprese, è stata ben sperimentata con ottimi risultati e ricadute nei Comuni di Benetutti e di Berchidda, primi esempi di Smart community della Regione.

Con l'applicazione della presente proposta di legge si attendono risultati positivi come l'innalzamento del livello di concorrenza del mercato energetico, il crescere degli investimenti locali, il favorire la cooperazione locale e regionale, il coinvolgimento attivo e responsabile dei cittadini nella lotta ai cambiamenti climatici e il significativo abbattimento dei costi energetici per l'utente finale.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione, in attuazione degli standard europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili, degli articoli 4 e 10 dello statuto regionale e in armonia con la disciplina nazionale e regionale in materia, promuove l'istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili e di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e riduzione dei consumi energetici, reti che siano in grado di connettere produttori di energia da fonti rinnovabili e consumatori, per poter bilanciare in tempo reale offerta e consumi. Nelle aree non servite dalla rete elettrica nazionale, utenze elettriche "isolate", le comunità energetiche favoriscono l'installazione di impianti stand alone "ad isola" o impianti "offgrid".

2. L'ambito territoriale per la costituzione di una comunità energetica è quello comunale. I comuni che intendono procedere alla costituzione di una comunità energetica, oppure aderire ad una esistente, adottano uno specifico protocollo d'intesa, redatto sulla base dei criteri adottati con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 2

Comunità energetiche

1. Alle comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati.

2. Obiettivo principale delle comunità energetiche è promuovere e massimizzare l'autoconsumo, sistemi di accumulo e stoccaggio

dell'energia da fonti rinnovabili, contribuire a migliorare l'efficienza del sistema energetico nel suo complesso e rendendosi più indipendenti.

3. Le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta da fonti rinnovabili destinata all'auto-consumo da parte dei membri non è inferiore al 60 per cento del totale.

Art. 3

Competenze

1. Le comunità energetiche:

- a) possono stipulare convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ed E-distribuzione Spa al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia;
- b) redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico;
- c) redigono, entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico che individua le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici.

2. Il documento strategico di cui al comma 1, lettera c) è trasmesso alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il Piano energetico ambientale regionale. Ogni tre anni la Giunta regionale verifica l'attuazione del documento strategico e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici.

Art. 4

Promozione e sostegno della costituzione delle comunità energetiche

1. La Regione sostiene finanziariamente la fase di costituzione delle comunità energetiche. In particolare il sostegno è diretto alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità. La Regione sostiene, in particolare, nell'ambito della programmazione delle politiche regionali ed

europee, quelle comunità energetiche di aree interne e svantaggiate con problemi di spopolamento e invecchiamento della popolazione.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, dispone la semplificazione dell'iter autorizzativo relativo alla costruzione, modifica, rifacimento e potenziamento degli impianti esistenti.

3. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, individua i criteri e le modalità per il sostegno finanziario di cui al comma 1.

Art. 5

Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici

1. La Giunta regionale istituisce, con apposita deliberazione, un tavolo tecnico permanente fra le comunità energetiche e la Regione al fine di:

- a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili;
- b) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche anche attraverso la consultazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre alle comunità energetiche per la gestione dei rapporti con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

3. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, poiché ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese.

Art. 6

Sanzioni

1. Nel caso di risultati negativi riscontrati in sede di verifica e attuazione del documento strategico di cui all'articolo 3, le comunità energetiche non accedono ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico ed ambientale, fino al raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi indicati nel documento strategico.

2. I risultati sono valutati sulla base dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 7

Notifica all'Unione europea

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Agli oneri della presente legge quantificati in 100.000 euro per l'anno 2019 e di pari importo per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse finanziarie già stanziare relativamente agli anni 2019 e 2020 (missione 17 - programma 02 - titolo 1).

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.